

TORNATA DEL 18 MARZO

ma sibbene progressivamente schiacciato dalla coalizione di quattro eserciti nemici. Come ognuno sa, i francesi sbarcarono a Civitavecchia, e le truppe che vi si trovavano dovettero venire ad una capitolazione, sia per l'inopinato assalto, che per l'irrisolutezza dei capi. Questa parte dell'esercito potè allora ritenersi come sciolta; perchè da quel giorno fu ristabilito di fatto il Governo pontificio a Civitavecchia.

Mentre i francesi sbarcavano a Civitavecchia, entrava in Ferrara e proseguiva alla volta di Bologna l'esercito austriaco, capitanato se non erro, dal generale Wimpfen.

Attaccava il Wimpfen Bologna, la quale resisteva per ben otto giorni. La poca truppa regolare unita a quella valorosa guardia nazionale ed a coraggiosi popolani male armati senza artiglierie riusciva a tenere lontano dalla città l'austriaco generale.

Superata Bologna, l'esercito austriaco cingeva di assedio Ancona. Questa città resistette venti giorni...

FIorenzi. Ventisette.

FABINI DOMENICO. Ventisette, accetto la rettificazione. Resistette molto più di quello che non facesse nel 1860 il generale Lamoricière all'esercito italiano, sebbene le forze dell'esercito papalino non stessero rispetto a quelle dell'esercito italiano in proporzione minore di quella, in cui i difensori del 1849 si trovarono di fronte agli austriaci.

In Ancona venne quindi, come prima a Bologna, restorato il Governo pontificio per opera degli austriaci.

Ora, se si interpreta nello stesso senso letterale la disposizione del numero secondo di quest'articolo, la quale dice che i militari per aver diritto ai benefici di questa legge devono provare di avere perdurato nel servizio fino allo scioglimento dell'esercito cui appartenevano, la guarnigione di Civitavecchia, gli strenui difensori di Bologna e d'Ancona non verranno essi esclusi da questo diritto?

Non spenderò parole per addimostrare che questo trattamento sarebbe ingiusto. Io prego quindi, ad evitare ogni men retta interpretazione, il signor ministro della guerra a dichiarare se, come io penso, anche chi perdurò nel servizio fino allo scioglimento del corpo cui apparteneva od alla ristaurazione nel paese in cui il corpo teneva stanza, debba fruire delle disposizioni di questa legge. E tanto più io ravviso necessaria questa dichiarazione, in quantochè essa può valere per tutti i casi consimili che possono essersi verificati anche per gli eserciti degli altri Stati italiani del 1848-49.

PETITTI, ministro per la guerra. Non ho difficoltà di dichiarare che il Governo non renderà illusorio nell'applicazione il beneficio che ha ora proposto, col dare una interpretazione troppo ristretta alle parole con cui è espresso.

Si è nella previsione delle difficoltà che s'incontrano a risolvere i molti e vari casi ai quali si dovrà estendere questa legge, che coll'articolo 3° fu stabilita una Commissione d'ufficiali generali e di consiglieri della Corte dei conti, coll'incarico di conoscere e de-

terminare il diritto dei militari alla legge stessa. Ed è certo che tal Commissione si atterrà ne' suoi giudizi allo spirito della legge, e non darà per conseguenza al testo di questa un'interpretazione che si trovi in urto con quello.

Nel caso citato dall'onorevole preopinante non vi è dubbio che per ciascun individuo si considera lo scioglimento del proprio corpo, e non si può intendere che per aver diritto a pensione bisogna aver servito finchè fu sciolto l'ultimo corpo e fu licenziato l'ultimo uomo dell'esercito o dell'armata di cui si faceva parte.

FABINI DOMENICO. Ringrazio il signor ministro di questo schiarimento che ho creduto di chiedergli per togliere ogni dubbio sul conto di codesti ufficiali, allorchando venga la volta della liquidazione della loro pensione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 3. Le disposizioni della presente legge sono pure applicabili a coloro che, trovandosi nelle condizioni dei precedenti articoli 1 e 2, coprono attualmente nell'esercito e nell'armata cariche assimilate a grado militare.

« Art. 4. Una Commissione apposita composta di 3 uffiziali generali e di 2 consiglieri della Corte dei conti, nominata per sovrano decreto, avrà il mandato di riconoscere e determinare il diritto di detti militari all'applicazione del summentovato articolo 1°.

« Art. 5. È stabilito il limite di un anno pella presentazione delle domande e dei documenti giustificativi, a cominciare dalla data del decreto di creazione della Commissione anzidetta. »

Viene ora l'articolo 6 sul quale ci sono due proposte, l'una del deputato La Porta, e l'altra della Commissione. Domando però al deputato La Porta ed alla Commissione se intendono sostituire i loro articoli all'attuale articolo 6° della Commissione.

LONGO, relatore. La Commissione intende di sostituire, d'accordo col Ministero, quest'articolo all'articolo 6 come sta stampato nel progetto.

PRESIDENTE. Allora darò lettura dell'articolo 6 sostituito dalla Commissione, e poi darò lettura di quello presentato dal deputato La Porta.

L'articolo 6 della Commissione è così redatto:

« Gli emigrati politici, ex-ufficiali veneti di terra e di mare, i quali non abbiano ricevuto l'assegno fissato dalla legge 7 giugno 1850, saranno ammessi a riposo od a riforma, quand'anche non abbiano offerto i loro servizi al Governo nella guerra del 1859, perchè inabili per infermità o vecchiaia, o perchè impediti da forza maggiore.

« La pensione sarà loro liquidata sul grado da essi coperto a Venezia nelle misure volute dalla legge 27 giugno 1850, se ufficiali dell'esercito, o da quelle del 20 giugno 1851, se ufficiali dell'armata. »

Ora do lettura dell'articolo 6 proposto dall'onorevole La Porta.